

Senato della Repubblica - 5a Commissione Bilancio
Esame parlamentare dell'Atto Senato 2505 (c.d. Decreto Sostegni-ter)

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Memoria Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Premesse

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto-legge Rilancio), ha introdotto diverse novità nell'ambito della detraibilità fiscale di determinati interventi edilizi ed efficientamento energetico.

In particolare, il decreto-legge Rilancio ha previsto, tra l'altro:

- per alcuni di tali interventi, una detrazione fiscale sino al 110% dei costi (il c.d. Superbonus) nonché
- la facoltà per il relativo beneficiario di optare, in luogo della detrazione (i) per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura dal fornitore (che può poi recuperarlo sotto forma di credito d'imposta ovvero cedendolo), o (ii) per la cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari, del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Con riferimento agli interventi eleggibili per il Superbonus, il decreto-legge Rilancio ha previsto, tra l'altro, che, al fine di maturare il relativo diritto alla detrazione fiscale, il contribuente debba acquisire:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta da parte dei soggetti abilitati indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (ossia, tra gli altri, dai dottori commercialisti, dai ragionieri e dai periti commerciali e dei consulenti del lavoro), e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 (ossia, i cd. centri di assistenza fiscale); e
- l'asseverazione tecnica in merito al rispetto dei requisiti tecnici e alla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi da parte dei tecnici abilitati.

In tale contesto, l'articolo 121, commi 4 e 6, del decreto-legge Rilancio ha previsto che i cessionari dei crediti di imposta così ceduti possano essere ritenuti responsabili in due casi e, in particolare:

- *“solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto”*; ovvero
- *“in presenza di concorso nella violazione”*, con responsabilità dei cessionari, in solido con i beneficiari della detrazione, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Successivamente, al fine di introdurre misure più stringenti di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, il legislatore è ulteriormente intervenuto in tre occasioni.

- La prima, con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. decreto-legge Anti-frodi, poi abrogato dalla Legge di bilancio per il 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234), che ha introdotto, tra l'altro, tre misure:
 - o l'estensione dell'obbligatorietà del visto di conformità fiscale e dell'asseverazione tecnica, già previsti per gli interventi eleggibili per il c.d. Superbonus, anche agli interventi diversi da quello Superbonus (ad esempio, il bonus facciate);
 - o l'obbligatorietà per gli istituti cessionari di non procedere con l'acquisizione dei crediti nei casi in cui ricorrano i presupposti relativi agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte degli intermediari finanziari di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. Decreto Antiriciclaggio);
 - o la facoltà per l'Agenzia delle Entrate di sospendere gli effetti delle comunicazioni di cessione inviate dall'impresa cedente alla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate ai fini della cessione medesima così da poter effettuare controlli preventivi in caso di potenziali anomalie.

- La seconda, con la legge di bilancio per il 2022, che, tra l'altro, (i) ha abrogato il decreto Anti-frodi, riproponendo i predetti presidi di controllo mediante una modifica al decreto-legge Rilancio, e (ii) ha parzialmente attenuato tali misure di controllo, ad esempio eliminando, in taluni casi, l'obbligo del visto e delle relative asseverazioni tecniche (ad esempio, per le opere già classificate come "attività di edilizia libera" ai sensi dell'art. 6 del TU edilizia, del DM 2 marzo 2018 e della normativa regionale o per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate).

- La terza, con l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in corso di conversione (c.d. decreto-legge Sostegni-ter), che, tra l'altro, (i) ha precluso la possibilità di più cessioni successive alla prima cessione del medesimo credito di imposta, e (ii) con specifico riferimento ai crediti oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022, ha previsto la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta (ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa).

L'operatività "Bonus Edilizi" di Cassa depositi e prestiti

Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") ha sviluppato un'operatività di acquisto diretto di crediti di imposta dalle imprese nell'ambito della cd. gestione ordinaria (non alimentata con il risparmio postale) al fine di supportare l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge Rilancio, stimolando così interventi orientati all'efficientamento energetico ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Il modello di servizio implementato da CDP ai fini dell'acquisto dei crediti di imposta dalle imprese ha previsto, tra l'altro, l'acquisizione della documentazione tecnica e fiscale richiesta dalla normativa al beneficiario dell'agevolazione titolare originario del credito nonché altre verifiche di regolarità/conformità, anche avvalendosi di soggetti esterni.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge Anti-frodi nel novembre 2021, CDP ha sospeso temporaneamente l'operatività in esame per il tempo necessario ad approfondire e adeguare tale operatività alla normativa sopravvenuta.

A partire dalla seconda metà del mese di dicembre 2021, in pendenza, quindi, anche della conversione in legge del decreto Anti-frodi, le Autorità Giudiziarie competenti, avendo riscontrato indizi nella commissione di reati realizzati nell'ambito di talune operazioni di cessione dei crediti di imposta, hanno adottato una serie di provvedimenti di sequestro preventivo di detti crediti ceduti presso terzi cessionari, tra cui CDP. Per effetto di tali procedimenti è stato eseguito il blocco dei crediti ceduti sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate con conseguente riduzione per pari importo

del plafond di crediti fiscali compensabili nei rispettivi cassetti fiscali dei cessionari. Provvedimenti, questi, che sono stati prontamente impugnati.

Tali circostanze, cui si è aggiunta l'emanazione del nuovo decreto-legge Sostegni-ter, in corso di esame, hanno reso necessario proseguire le attività di approfondimento, sospendendo l'operatività, in attesa dei primi orientamenti giurisprudenziali e della definizione del quadro normativo di riferimento.

Al riguardo, si rileva che CDP ha acquisito nel 2021 crediti fiscali per un valore di circa 400 milioni di euro. Tale valore corrisponde a circa il 2% del mercato dei crediti fiscali complessivamente trasferiti al mercato bancario e finanziario; ciò tenuto conto che, secondo i dati recentemente resi noti dall'Agenzia delle Entrate¹, al 31 dicembre 2021 le cessioni di credito e gli sconti in fattura comunicati alla stessa Agenzia ammontano ad oltre 38,4 miliardi di euro e stimando, in assenza di dati ufficiali, nel 50/60% di tale ammontare il valore di crediti fiscali complessivamente trasferiti a soggetti finanziari.

In tale contesto, CDP ha tempestivamente sospeso l'accettazione di nuovi crediti e sta continuando a gestire le richieste di cessione già pervenute. In relazione all'evoluzione della situazione, ed in attesa dei preannunciati provvedimenti correttivi della normativa, CDP è disponibile a valutare la riattivazione dei canali funzionali alla ricezione di nuove richieste di cessione da parte delle imprese.

¹ Audizione del 10 febbraio 2022 del Direttore dell'Agenzia delle entrate Avv. Ernesto Maria Ruffini innanzi alla 5a Commissione Bilancio del Senato in relazione al Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 - *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"* - A.S. 2505.